

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3381**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, CETRULLO, DI GIESI,  
PANDOLFO, POLI, BELLUSCIO***Presentata il 16 gennaio 1975*

## Norme sulla tutela preventiva della sicurezza pubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge che presentiamo al vostro esame ed approvazione è stata dettata dalla inderogabile esigenza di porre un freno al dilagare delle azioni criminose che, specialmente nel decorso anno, tanto allarme hanno suscitato nella pubblica opinione per i lutti che hanno causati e per il continuo pericolo cui è sottoposta la generalità dei cittadini di ogni ceto e categoria sociale.

Siamo convinti che la classe politica, oltre che preoccuparsi delle dimensioni assunte da questo fenomeno, debba predisporre norme legislative idonee a debellare la criminalità che costituisce anche una sfida ed un attentato alle istituzioni dello Stato democratico nato dalla Resistenza.

A nostro avviso uno degli strumenti più idonei, anche se più delicati, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e delle istituzioni, è rappresentato dal «fermo di polizia» da non confondere con il «fermo di polizia giudiziaria», già disciplinato dagli articoli 238 e 238-bis del vigente codice di procedura penale.

Il testo dell'articolo unico previsto dalla presente proposta di legge è stato redatto tenendo presenti sia il disegno di legge numero 1773, approvato dal Senato nel corso della quarta legislatura con gli emendamen-

ti ad esso apportati ed approvati dalla maggioranza, sia il disegno di legge n. 760, presentato al Senato nel gennaio del 1973 dal Governo di centro-sinistra.

Circa il fermo delle persone di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo che sottoponiamo alla vostra approvazione, si è ritenuto opportuno richiedere anche la sussistenza di gravi indizi in ordine alla probabile commissione di un delitto per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura (come per il fermo giudiziario di cui all'articolo 238 del codice di procedura penale).

La comunicazione del fermo all'autorità giudiziaria deve avvenire senza ritardo, e comunque non oltre ventiquattro ore dal fermo. Se l'autorità di pubblica sicurezza intende procedere a sommarie indagini, può farlo, a condizione che gli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis del codice di procedura penale siano compiuti con le garanzie precisate nell'articolo 225 del codice di procedura penale (nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497).

L'autorità giudiziaria deve in ogni caso procedere ad interrogatorio del fermato prima di decidere in ordine alla convalida, e ciò anche se il fermato sia già stato

interrogato dall'autorità di pubblica sicurezza. Naturalmente anche in questa fase sarà stato avvisato il difensore.

E ammessa l'impugnazione da parte del fermato contro il decreto motivato che ha

convalidato il fermo: l'impugnazione è modellata sul ricorso per cassazione previsto contro i provvedimenti di appello in materia di misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono, per motivi di sicurezza pubblica o di pubblica moralità, procedere, nei confronti di chiunque, all'accertamento dell'identità personale.

Ai fini del precedente comma, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, possono procedere al fermo di chi rifiuti di fornire la prova della propria identità personale.

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono altresì fermare, ove ricorrano eccezionali ragioni di necessità e urgenza:

a) le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, che tengano una condotta pericolosa per la sicurezza pubblica e per la moralità pubblica;

b) le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo ed a gravi indizi, faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere un delitto per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario in relazione alle circostanze in base alle quali è stato adottato il provvedimento, dopodiché devono far tradurre i fermati immediatamente nel carcere giudiziario o in quello mandamentale.

L'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia senza ritardo, e comunque non oltre ventiquattro ore dal fermo stesso, al procuratore della Repubblica, o se il fermo avviene fuori dal comune sede del

tribunale, al pretore del luogo, indicando il giorno e l'ora in cui il fermo è avvenuto.

Del provvedimento di fermo è data anche notizia, a cura dello stesso ufficiale, con il consenso del fermato, senza ritardo ai familiari di quest'ultimo.

Nei comuni dove non ha sede un ufficio distaccato di pubblica sicurezza o un comando di ufficiale dell'Arma dei carabinieri, gli adempimenti attribuiti, in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, agli ufficiali di pubblica sicurezza sono demandati ai sottufficiali comandanti le stazioni dell'Arma dei carabinieri.

Il procuratore della Repubblica o il pretore provvede senza ritardo all'interrogatorio del fermato, e se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato entro le ventiquattro ore successive; ove il fermo non venga convalidato, il fermato è immediatamente rilasciato.

Per l'interrogatorio del fermato e per l'eventuale compimento di atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale, sia da parte dell'autorità di pubblica sicurezza sia da parte dell'autorità giudiziaria, si applicano le disposizioni dell'articolo 225 del codice di procedura penale, sostituito dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Il decreto di convalida del fermo è comunicato all'interessato a cura dell'autorità giudiziaria. Contro il decreto di convalida l'interessato può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4, commi settimo e ottavo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.